



ASSISTENZA E SOCCORSO CORTINO E VALLE SAN GIOVANNI
"MARCELLO MORANTI" ETS - ODV

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 NOVEMBRE 2022

L' anno 2022 il giorno 28 Novembre, alle ore 20,30, presso il palazzo scolastico di Valle San Giovanni si è tenuta l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "Assistenza e Soccorso Cortino e Valle San Giovanni Marcello Moranti Ets- Odv.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto, la signora Anastasia Liouras, assume le funzioni di segretario la signora Catia Serafini.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, illustra l'ordine del giorno che concerne il seguente argomento:

- Modifica dello statuto sociale per il recepimento delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo con mail del 24 novembre 2022 in ordine all' iscrizione dell'Associazione a RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che l'Ufficio preposto della Regione Abruzzo ha provveduto alla disamina dello statuto vigente, già redatto ai sensi del D.Lgs 117/17 " Codice Terzo Settore", evidenziando la seguente criticità:

"" All'art.7 "Assemblea" la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa circoscrivendo ai soli soci maggiorenni il diritto decisionale di voto. Con l'inibizione del voto ai minori nell' assemblea dei soci viene meno il principio fondamentale della democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt. 21,23 e 25 comma 2 e, in tema di Associazioni di Promozione Sociale, art.35 comma 2). Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sezione. VI-5, ordinanza del 4.10.2017 n. 23338)""

A tal fine si rende necessario procedere alla modifica del vigente statuto, nel rispetto di tale previsione normativa. Il Presidente dà quindi lettura della proposta del nuovo statuto contenente le integrazioni citate.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il testo del nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e quella di registro di cui all' art. 82 DGLS 03.07.2017 n. 117.

Il Presidente ed il Segretario procedono infine alla sottoscrizione del presente verbale e dello Statuto.

Null' altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 22,30.

Valle San Giovanni 28 novembre 2022

IL PRESIDENTE

Anastasia Liouras

IL SEGRETARIO

Catia Serafini

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAPO
Ufficio Territoriale di Terao
Il presente atto è stato qui registrato il 22/11/2011
al n. 1280 serie 3
Documenti di C. / effettuato il /
ELENTE

Vito Calise

Firma su delega del Direttore Provinciale

ASSISTENZA E SOCCORSO
Cortino e Valle San Giovanni
MARCELLO MORANTI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Assistenza e Soccorso Cortino e Valle San Giovanni - Marcello Moranti ETS - ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Assistenza e Soccorso Cortino e Valle San Giovanni - Marcello Moranti E.T.S. - OdV" (o anche, in forma breve, Assistenza e Soccorso Cortino e Valle San Giovanni) di seguito indicata in questo Statuto come Associazione, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Si precisa che l'aggiunta dell'acronimo E.T.S. nella denominazione sarà efficace alla data di iscrizione dell'ente nel R.U.N.T.S.

L'Associazione ha sede in Cortino, Frazione Pagliaroli.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva e principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende svolgere una o più attività di interesse generale così come previste dall'art. 5 - lettera a), b), c), d), i), u), y) con particolare attenzione al servizio di trasporto infermi a mezzo autoambulanza.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, potrà compiere le seguenti attività:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- iniziative di formazione e informazione, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Associazione Assistenza e Soccorso Cortino e Valle San Giovanni "Marcello Moranti" E.T.S. - OdV
64040, Cortino, Frazione Pagliaroli (TE)
Codice Fiscale: 92040390673

f. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

g. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

h. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Le attività, di cui ai commi precedenti, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

Le attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. *Arastasia diano*

Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017.

ART. 3 - I SOCI

CCT o Serejmi

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;



- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio.

La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. *Angela Diana*

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Catrina Scalfari

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Stefania Diana

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di Revisione (eventuale).

ART. 7 - ASSEMBLEA

Carlo Scalfi

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.



La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante avviso scritto affisso presso la sede associativa o inviato a ciascun socio anche per il tramite di ausili telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 5 giorni.

Anastasia di uno

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Certo Segretario

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci e rimarranno in carica comunque fino all'elezione del nuovo organo di amministrazione.

In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Elegge inoltre il segretario, il tesoriere ed il direttore sanitario, che deve essere iscritto all'Ordine dei medici; gli stessi possono essere nominati anche tra i soci esterni al direttivo in qualità di tecnici, qualora all'interno del direttivo non vi siano figure in grado di ricoprire, per competenza e professionalità, tali ruoli.

Arastasia d'Amato

Nel caso in cui il segretario, il tesoriere ed il direttore sanitario siano nominati quali esterni all'Organo di Amministrazione, gli stessi non avranno diritto di voto ma potranno solo presenziare alle riunioni dello stesso; il consiglio può nominare altri responsabili con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi e, in particolare:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. decide ogni anno l'ammontare della quota sociale ed il termine per il suo versamento;
- d. delibera la stipula di contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;

Carlo Sestini

g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio secondo quanto previsto dall'apposito regolamento disciplinare;

h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

j. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

k. approva il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per l'assunzione di personale dipendente ed ogni altro regolamento necessario alla gestione dell'Associazione, nonché le eventuali necessarie modifiche.

Anastasia Dami

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate dal Presidente con avviso scritto da recapitarsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il direttore sanitario, il segretario e il tesoriere, quando non siano consiglieri eletti dall'assemblea, partecipano alle riunioni dell'Organo medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di parola.

Carlo Serio

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

In materia amministrativa, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del parere obbligatorio del segretario.

In materia economica e finanziaria, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del parere obbligatorio del tesoriere.

L'Organo di Amministrazione, inoltre, redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i soci copia del rendiconto stesso.

L'organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Anastasia Danna

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

Cortina S.p.A.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

Alvagia di...

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Catino...

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Anastasia dian

L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Carlo Scalfari

ART. 12 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione il quale rilascia il consenso entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

ART. 13 - SCIoglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, fatti salvi gli adempimenti di legge, sarà devoluto secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Arustasia Lanas

Carlo Serofini